

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE DONNE DEL COMUNE DI ALPIGNANO

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LE DONNE.

Il Comune di Alpignano, in ottemperanza all'art. 8, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 11 dello Statuto comunale ed in attuazione dei principi di parità sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, istituisce la Consulta per le Donne al fine di promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile, a difesa del diritto delle cittadine a partecipare alla vita sociale, culturale, politica e amministrativa della loro città.

ART. 2 FINALITÀ

La Consulta per le Donne è un organo consultivo e di partecipazione democratica, autonomo, senza fini di lucro e promuove la crescita socio-culturale del territorio attraverso azioni positive e continuative, nel riconoscimento dell'uguaglianza di genere e nel pieno rispetto della dignità umana, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e donna. La Consulta per le Donne è finalizzata a:

- a) Promuovere l'interesse e la partecipazione delle donne al miglioramento della loro condizione ;
- b) Favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
- c) Promuovere la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti;
- d) Aumentare la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica, culturale ed economica;
- e) Dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, consultazione, progettazione e proposta, non vincolante nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- f) Valorizzare le risorse femminili effettive e potenziali esistenti nel territorio;
- g) Attuare iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla parità effettiva tra uomo e donna nella società attraverso seminari, incontri e dibattiti, su problematiche specifiche delle donne negli ambiti della famiglia, del lavoro, dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani, della salute e dell'integrazione, anche in collaborazione con altre istituzioni o associazioni presenti sul territorio ovvero con quelle che, pur non operando sul territorio comunale, risultino congruenti con le finalità della Consulta;
- h) Contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, ponendo a fondamento delle proprie linee di intervento i principi guida dell'autodeterminazione e della relazione tra donne al fine di sostenere i processi di uscita dalla violenza;
- i) Valorizzare le fasce più deboli della popolazione e proporre soluzioni, anche innovative, per promuovere il ruolo della donna nella società.

La consulta può riunirsi collegialmente o articolarsi in commissioni su temi specifici: può invitare a partecipare ai lavori gli Amministratori comunali competenti nelle diverse materie ed esperti per acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

ART. 3 FUNZIONI

La Consulta per le Donne è un organo di partecipazione delle cittadine/i anche all'attività dell'Ente comunale. Può promuovere indagini sulle esigenze delle donne, può proporre miglioramenti e soluzioni innovative, impegnarsi nello sviluppo delle responsabilità dei ruoli. Può attivare iniziative a carattere socio-culturale finalizzate all'integrazione sociale delle donne ed alla valorizzazione della famiglia, come promuovere seminari, incontri e dibattiti.

La Consulta per le Donne ha le seguenti attribuzioni:

Fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, in ordine alle problematiche sociali, culturali, economiche, politiche o civili che ruotano attorno al mondo femminile, in primo luogo la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione della famiglia, il rispetto della persona, la salvaguardia della salute;

ART. 4 COMPOSIZIONE

Fanno parte di diritto della Consulta le donne elette in Consiglio Comunale e l'Assessore alle Pari Opportunità, senza diritto di voto.

Alla Consulta per le Donne possono aderire tutte/i le/i maggiorenni residenti, domiciliati o che svolgano attività lavorativa nel Comune di Alpignano, indipendentemente dall'appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa e dall'orientamento sessuale.

Possono far parte della Consulta:

- 1) i rappresentanti delle associazioni con finalità culturali, socio-ricreative, assistenziali e di volontariato presenti e operanti nel territorio di Alpignano ovvero di quelle congruenti con le finalità della Consulta;
- 2) i rappresentanti delle consulte esistenti sul territorio dell'Ente;
- 3) i rappresentanti delle organizzazioni di categoria (agricoltura, artigianato, industria e commercio, a titolo esemplificativo e non esaustivo). Ciascuna associazione partecipa nominando un solo rappresentante effettivo ed un solo supplente;
- 4) tutti coloro i quali, pur non facendo parte a gruppi o associazioni, appartengano al mondo del lavoro, culturale, socio-ricreativo, assistenziale e di volontariato residenti/domiciliati ovvero operanti nel territorio di Alpignano.

E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, associazioni, consulte e organizzazioni.

L'adesione alla Consulta per le Donne può avvenire tramite compilazione di modulistica di adesione - reperibile anche sul portale istituzionale del Comune di Alpignano o presso gli Uffici Comunali - corredata dal documento di identità del/della richiedente. La richiesta di adesione dovrà pervenire, anche a mezzo e-mail, alla Consulta delle donne che provvederà, nella prima riunione utile a ratificare le nuove adesioni; gli ammessi avranno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea con effetto immediato.

ART. 5 ORGANI DELLA CONSULTA PER LE DONNE

Sono organi della Consulta per le donne:

1. L'Assemblea:

- elegge il consiglio direttivo;

- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate, di norma, con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.
- La deliberazione relativa all'elezione del Consiglio direttivo è adottata a maggioranza assoluta dei presenti.
- formula proposte e iniziative.

2. La/il Presidente :

- La/il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti degli organi comunali, ne dirige le attività e ne cura il funzionamento. Svolge le seguenti funzioni:
- convoca le riunioni del Consiglio direttivo;
- assegna e revoca deleghe tematiche ai membri sia dell'assemblea che delle Commissioni;
- presiede il Consiglio direttivo e le riunioni dell'Assemblea garantendone il corretto svolgimento;
- svolge ogni altra funzione non attribuita da Regolamento ad altri organi.
- ha facoltà di invitare ad intervenire nelle sedute esperti esterni per acquisire chiarimenti e/o informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- applica e interpreta le disposizioni del presente Regolamento.

In assenza del Presidente ne fa le funzioni la/il Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo :

- Il Consiglio direttivo composto da un numero massimo di cinque membri, compresi Presidente e Vicepresidente:
- discute le proposte formulate dai membri dell'assemblea e dalle commissioni e le propone all'Assemblea;
- attua le decisioni approvate dall'Assemblea e dalla consulta per le donne;

Sono invitati di diritto alle riunioni della Consulta per le Donne il Sindaco e/o l'Assessore competente nonché i consiglieri Comunali, senza diritto di voto.

4. La/il Segretario/a :

- Il Segretario è nominato dal Presidente. Egli redige il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e ne cura le convocazioni sulla base dell'ordine del giorno predisposto dal Presidente, assicurando il rispetto e l'applicazione delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Consulta.

Le funzioni amministrative sono svolte dal personale messo a disposizione dell'Assessorato Competente e dai servizi tecnici comunali.

5. Il Tesoriere:

gestisce e rendiconta i fondi messi a disposizione dall'amministrazione comunale alla Consulta.

I componenti della Consulta a qualunque titolo hanno il dovere di prestare la loro attività per il conseguimento degli obiettivi della Consulta, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

ART. 6 MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea, tra i propri componenti, con votazione segreta.

Ciascun componente può esprimere un numero di preferenze nominali pari al numero dei candidati da eleggere.

I cinque candidati con il maggior numero di preferenze costituiranno il Consiglio Direttivo.

Nella prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge al suo interno Presidente e Vice-Presidente.

In caso di necessità di sostituzione di un componente dimissionario, sarà chiamato il primo degli esclusi alle preferenze. In ipotesi di parità di preferenze avrà precedenza il componente più anziano.

ART. 7 CONVOCAZIONE E DURATA - INCOMPATIBILITA' – DECADENZA - COMPENSI

1.Convocazione e Durata.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo sono convocati:

- a) dal Presidente mediante avviso diffuso dai canali di comunicazione disponibili, almeno cinque giorni non lavorativi antecedenti l'Assemblea, mediante comunicazione recante l'indicazione del luogo, della data e orario della riunione e con allegazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- b) su iniziativa della maggioranza dei componenti dell'Assemblea o su richiesta del Sindaco o dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale;

L'Assemblea si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria, nonché in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi della Consulta per le donne restano in carica per cinque anni, continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

1.Incompatibilità.

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune.

Gli amministratori del Comune non possono far parte della Consulta delle Donne ad eccezione dell'Assessore alle Pari Opportunità e delle consigliere che ne fanno parte di diritto.

2.Decadenza.

I componenti della Consulta cessano la propria attività:

- a) a seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente e per conoscenza all'Associazione o Ente di cui l'interessata/o è rappresentante;

4. Compensi.

Non sono previsti emolumenti di alcun genere per i componenti dei suddetti organi.

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento non prevedono alcun compenso, indennità, rimborso spese o remunerazione di alcun tipo e devono intendersi a titolo esclusivamente gratuito.

ART. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'Assemblea:

- 1) promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze delle donne nel Comune di Alpignano;
- 2) promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale, culturale, amministrativa, politica delle donne, indipendentemente dallo stato sociale, dall'appartenenza etnica, politica o religiosa ovvero dall'orientamento sessuale;
- 3) promuovere la cittadinanza attiva delle donne;
- 4) accogliere e diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
- 5) attivarsi, ove possibile, per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, in particolar modo in materia di lavoro e di impiego della donna;
- 6) valutare lo stato di attuazione nel Comune delle Leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
- 7) promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
- 8) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli;
- 9) favorire la creazione di sinergie e reti tra realtà e luoghi femminili;
- 10) favorire la costituzione di reti di relazioni con le Consulte di altri Comuni e con quelle dell'Ente.

La Consulta per le Donne riferisce sui propri lavori alla Commissione Consiliare competente e può richiedere di relazionare direttamente al Consiglio Comunale sulle materie di propria competenza, designando a tal fine, di volta in volta, un proprio rappresentante.

La Consulta per le donne può richiedere la partecipazione ai propri lavori esperti di rappresentanti di Enti o associazioni, amministratori e funzionari comunali, senza diritto di voto.

Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso all'Assessorato per le Pari Opportunità, debitamente firmato dalla/dal Presidente e dalla Segretaria/o verbalizzante, archiviato in Comune con obbligo di approvazione nella riunione successiva.

Il Segretario/a che predispone il verbale è individuato dal Presidente all'apertura dei lavori.

ART. 9 PRESIDENTE

Il/La Presidente e vice- Presidente sono eletti a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo all'interno dei componenti.

Sono compiti del Presidente:

- 1) assumere la rappresentanza legale della Consulta;
- 2) rappresentare la Consulta in tutti i rapporti esterni;
- 3) convocare e presiedere l'Assemblea della Consulta;
- 4) proporre e promuovere le attività della Consulta, ponendo in essere tutte le azioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente Regolamento;
- 5) partecipare in audizione alle Commissioni Consiliari, su espresso invito delle stesse;
- 6) assumere ogni responsabilità dei locali concessi in comodato d'uso gratuito per le riunioni;

7) ha facoltà di relazionare annualmente sull'attività svolta dalla Consulta, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Il/La Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente della Consulta può essere revocato per grave e motivata causa, su richiesta della metà più uno dei componenti dell'Assemblea Generale della Consulta. Tale proposta di revoca deve essere immediatamente comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, all'interessata/o che, peraltro, entro 30 giorni dal ricevimento della revoca, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni/osservazioni alla Consulta. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, da trasmettersi anch'esse con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, qualora l'Assemblea non le ritenesse fondate nominerà la/il nuovo Presidente.

Il/La Presidente della Consulta dispone la convocazione dell'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati, per e-mail, a ciascun componente, almeno cinque giorni non lavorativi prima di quello stabilito per la riunione.

Gli Uffici Comunali forniranno al Presidente della Consulta, in tempi utili per la convocazione, l'eventuale documentazione e la necessaria assistenza amministrativa.

ART. 10 SEDE E MEZZI

La Consulta ha sede presso le Sedi Istituzionali Comunali ed è responsabile del corretto uso degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Civica. Il locale può essere condiviso anche con le altre Consulte Comunali, previo accordo fra le medesime, circa le modalità d'uso.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Consulta si avvale del personale, delle attrezzature tecniche della struttura comunale (postazione internet, computer, stampante, sito internet del Comune) e delle eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ente in relazione alle capacità economiche dello stesso (dotazione di materiale di consumo).

Il Comune di Alpignano, in sede di formazione del proprio bilancio, individuerà le risorse necessarie per le attività della Consulta per le donne.

Per la realizzazione di specifici progetti la Consulta potrà coinvolgere volontari, esperti specifici, partner che operano in sintonia con le finalità perseguite dalla Consulta.

L'Area Politiche Sociali, Cultura ed Eventi svolge il ruolo di Agente Contabile e gestisce per conto della Consulta i capitoli:

- di entrata nel caso di iniziative della Consulta che prevedano un contributo economico esterno;
- di spesa relativamente alle risorse messe a disposizione dall'Ente.

ART. 11 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- 1) pubblicizzare le iniziative e gli eventuali documenti della Consulta per le Donne, anche attraverso apposita pagina su sito web istituzionale;
- 2) informare e coinvolgere la Consulta per le Donne sulle iniziative riguardanti le esigenze delle donne e la loro valorizzazione nella società;
- 3) supportare, ove possibile, anche con risorse finanziarie, compatibilmente con le possibilità del Bilancio Comunale, le attività della Consulta;

4) agevolare l'accesso agli atti amministrativi su temi specifici di interesse per la Consulta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge;

5) concedere l'uso dei locali comunali a richiesta del Presidente della Consulta per svolgere le riunioni dell'Assemblea.

ART. 12 DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente. Il verbale delle deliberazioni è redatto dalla Segretaria/o ed è firmato dal Presidente, dallo stesso Segretario e dall'Assessore alle Pari Opportunità.

Le deliberazioni contenenti pareri non vincolanti richiesti dagli Organi del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale), sono rimesse agli stessi entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale modifiche al presente Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio Comunale con propria delibera e diverrà esecutivo nei termini stabiliti dalla legge.

Dalla data di esecutività del presente Regolamento tutte/i le/gli interessate/i possono presentare richiesta di adesione tramite invio di istanza come indicato all'art. 4 del presente Regolamento.

Entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento è convocata la prima Assemblea al fine di procedere alla nomina delle cariche del Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle Normative vigenti in materia di partecipazione popolare all'amministrazione locale, in particolare alle norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 e nello Statuto Comunale